

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- gli articoli 40 e 75 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp);
- l'articolo 102 capoverso 2 dell'ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 29 aprile 2015 (Ordinanza sulle epidemie, OEp);
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare stato: 29 ottobre 2020);
- la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan),

preso atto dell'impatto sempre crescente della pandemia sulle strutture sanitarie cantonali;

ricordato che durante la prima ondata la Protezione civile ha prestato un supporto importante, apportando così un contributo di peso nella lotta al coronavirus;

vista l'incremento rapido dei contagi;

precisato che questa circostanza impone a tutti le organizzazioni partner della protezione della popolazione, ed in particolare alla protezione civile di essere pronti ad intervenire;

sentiti i Consorzi di protezione civile;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

r i s o l v e :

1. Sono sospese dal 2 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 inclusi tutte le attività svolte dalle organizzazioni regionali di protezione civile (OrgPCI R1-R6) e del Centro d'istruzione cantonale di protezione civile. Sono annullate in particolare le attività preparatorie ed esecutive legate ai corsi preparatori, ai corsi di ripetizione, ai corsi quadri, ai corsi di base e tecnici e i rapporti annuali.
2. Il punto n. 1 non si applica a:
 - a. interventi d'urgenza a favore della sanità pubblica, rispettivamente necessari a garantire un supporto nell'ambito dell'attuale emergenza epidemiologica Covid-19;
 - b. interventi d'urgenza a favore della popolazione;

5685

- c. i corsi di ripetizione necessari per garantire la prontezza operativa (ad esempio il controllo del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli oppure il picchetto cantonale).
3. In deroga ai punti 1 e 2 la SMPP può eccezionalmente autorizzare altre attività.
 4. Tutto il personale astretto al servizio di protezione civile, liberato dalle attività disposte al punto 1 e che ha assolto l'istruzione di base, può essere impiegato a favore degli interventi d'emergenza.
 5. Tutte le richieste di interventi d'emergenza sottostanno alla procedura ordinaria e devono regolarmente essere approvate dalla SMPP.
 6. Le misure adottate sono pubblicate sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
 7. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
 8. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch);
 - Segreteria generale del DI (di-sg@ti.ch);
 - Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch);
 - Consorzio Protezione civile Regione 3 Valli, via Lucomagno 14, 6710 Biasca (info@pci3valli.ch);
 - Consorzio Protezione civile Regione Bellinzonese, via Lugano 1, CP 1213, 6500 Bellinzona (info@pcibellinzonese.ch);
 - Consorzio Protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, via ai Saleggi 14a, 6600 Locarno (info@pcilocarno.ch);
 - Consorzio Protezione civile Regione Lugano Campagna, c/o Centro Comunale, CP 229, 6805 Mezzovico-Vira (info@pciluganocampagna.ch);
 - Consorzio Protezione civile Regione Lugano Città, via alla Stampa, 6965 Cadro (info@pcilugano.ch);
 - Consorzio Protezione civile Regione Mendrisiotto, via F. Zorzi 1, 6850 Mendrisio (info@pcimendrisiotto.ch);
 - Cancelleria dello Stato, Foglio ufficiale (can-fu.amministrazione@ti.ch).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Norman Gobbi

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri